

**LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 22**

**ADEGUAMENTO DELLA L.R. 27 DICEMBRE 1971, N. 1, ALLA NORMATIVA STATALE E RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO**

(Legge di pura modifica agli artt. 7 e 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1)

Bollettino Ufficiale n. 66 dell' 11 aprile 1995

*Art. 1*

*Modifica della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1*

1. Il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Sono escluse da tale imposta le concessioni di derivazione di acque pubbliche".

2. Il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1, come introdotto dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1984 n. 18, è sostituito dal seguente:

"L'imposta di cui al comma primo è determinata nel trenta per cento del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole".

*Art. 2*

*Integrazione della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1*

1. Dopo il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n. 1 è aggiunto il seguente:

"L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo e forestale è determinata nella misura del cinque per cento del relativo canone".

*Art. 3*

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.